

## Novità fiscali del 29 novembre 2011, tutto sul rinvio della "scadenza PEC"

Publicato il 29 novembre 2011

società: entro la fine del 2011 sarà ancora possibile comunicare la PEC al Registro delle Imprese, senza sanzioni; detrazione IVA: quando non serve la fattura; quali modelli organizzativi adottare per prevenire la responsabilità da reato delle persone giuridiche; contributo di solidarietà: pubblicate in G.U. le modalità tecniche di attuazione della norma; Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): in G.U. il Decreto contenente misure attuative; riduzione acconto IRPEF 2011: decreto pubblicato in G.U.; regime di affrancamento dell'avviamento: Assonime chiede la riapertura dei termini; visite mediche domiciliari: verbale informatico

### Indice:

- 1) Società: entro la fine del 2011 sarà ancora possibile comunicare la PEC al Registro delle Imprese, senza sanzioni**
- 2) Detrazione Iva: quando non serve la fattura**
- 3) Quali modelli organizzativi adottare per prevenire la responsabilità da reato delle persone giuridiche: circolare IRDCEC**
- 4) Contributo di solidarietà: pubblicate in G.U. le modalità tecniche di attuazione della norma introdotta dalla manovra di ferragosto**
- 5) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): in G.U. il Decreto contenente misure attuative**
- 6) Riduzione acconto Irpef 2011: Decreto pubblicato in G.U.**
- 7) Regime di affrancamento dell'avviamento: Assonime chiede la riapertura dei termini**
- 8) Visite mediche domiciliari: verbale informatico**

\*\*\*\*\*

### **1) Società: E' ancora possibile comunicare la PEC al Registro delle Imprese senza sanzioni ma entro la fine del 2011**

Riguardo la PEC società, chi non rispetterà il termine fissato dalla legge al 29 novembre 2011 (oggi) non verrà comunque sanzionato.

L'entrata a regime del sistema sanzionatorio slitta, dunque, ancora di un mese di tempo, per poter adempiere a quanto disposto del D.L. 185/2008.

La scelta di consentire la comunicazione entro il 31 dicembre 2011 è apparsa necessaria anche considerando i dati di InfoCamere, secondo i quali alla data del 24 novembre 2011 mancavano ancora all'appello circa il 50% delle società iscritte.

## **Ecco la circolare:**

<<Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 16, e. 6, DL 185/08) - Circolare n. 3645/C del 3/11/2011 - Indicazioni integrative.

Nell'approssimarsi del termine per procedere all'adempimento richiamato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto, con circolare n. 3645/C del 3/11/2011, a fornire a codeste Camere alcune indicazioni operative.

Nella predetta circolare, tra l'altro, era specificato che «il mancato rispetto [del termine del 29 novembre 2011] comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa».

Al riguardo, si evidenzia che sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentrate nell'imminenza del termine sopra indicato, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

Si ritiene che tale situazione determini l'impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all'adempimento in parola, l'elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell'art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l'assoggettamento alla sanzione amministrativa.

Pertanto, avendo al riguardo sentita informalmente anche l'Unioncamere, si rappresenta a codeste Camere l'opportunità, in questa prima fase di applicazione della disposizione sopra richiamata e per evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole, di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del ripetuto art. 16, c. 6, entro il termine del 29 novembre 2011.

Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell'adempimento non sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all'inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come "corretto adempimento" anche quello tardivo effettuato entro tale data.

Si ritiene, infatti, che anche la semplice contestazione di tale ritardo, per acquisire certezza dell'esistenza di specifica giustificazione nei singoli casi, contrasti in tale transitoria e generalizzata situazione di difficoltà, con le esigenze dell'economicità e del buon andamento dell'azione amministrativa e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l'Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito.>>.

**(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare prot. 0224402 del 25 novembre 2011)**

## **2) Detrazione Iva: Quando non serve la fattura**

La detrazione Iva non viene meno se il contribuente, pur non avendo adempiuto agli obblighi di

conservazione delle fatture, dimostra di averla versata (se non è in discussione l'effettività delle operazioni).

La pronuncia è coerente con i principi comunitari e nazionali sulla detrazione, dell'Iva.

Difatti, il giudice comunitario ha stabilito che, nel caso in cui l'Iva venga applicata con il meccanismo dell'inversione contabile (come è avvenuto nel caso di specie), ossia dallo stesso destinatario in qualità di debitore dell'imposta, l'inosservanza degli obblighi formali non può comportare la decadenza del diritto alla detrazione.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 24912 del 26 novembre 2011)**

### **3) Quali modelli organizzativi adottare per prevenire la responsabilità da reato delle persone giuridiche: circolare IRDCEC**

Quali modelli organizzativi adottare per prevenire la responsabilità da reato delle persone giuridiche ?.

Su tale problematica è intervenuta la **circolare dell'IRDCEC** (Istituto di Ricerca dei Commercialisti) **n. 26 del mese di novembre 2011**.

Anche se pare che non esista un preciso obbligo normativo, gli amministratori si devono adottare per prevenire la responsabilità da reato. Ciò, a parere dell'IRDCEC, costituirebbe un dovere.

Occorre, dunque, predisporre i modelli organizzativi: "la decisione di identificare il rischio-reato e gestirlo, al fine di ridurre la possibilità che il relativo evento si verifichi, rientra in una politica che deve necessariamente essere definita dai vertici amministrativi dell'ente nel rispetto delle norme che impongono la cura e la vigilanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (articoli 2381, quinto comma, e 2403 Codice civile; e, con riferimento alle società quotate, articolo 149 Tuf)".

Si tratterebbe di adempimenti che rilevano sulla responsabilità dell'ente ai fini del D.Lgs. n. 231 del 2001, ciò poiché secondo la giurisprudenza gli amministratori, ai fini civilistici, sono responsabili per l'omessa adozione dei cd. modelli 231, la gravità consisterebbe, quindi, nella loro inerzia nei confronti di uno specifico dovere di attivazione per prevenire i reati.

D'altro canto, "gli amministratori hanno un vero e proprio obbligo nell'ambito del più ampio dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (articolo 2392, primo comma, Codice civile)".

Per conseguenza, gli amministratori potrebbero subire l'azione di responsabilità da parte della società per i danni ad essa provocati dall'applicazione delle sanzioni di cui alla citata normativa, oltre agli interessi economici della società e dei soci tutti.

#### **4) Contributo di solidarietà: Pubblicate in G.U. le modalità tecniche di attuazione della norma introdotta dalla manovra di ferragosto**

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modalità tecniche di attuazione del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011 (cd. manovra di ferragosto).

In particolare, l'art. 2, comma 2, del citato Decreto Legge n. 138 del 2011, ha introdotto per il compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro pari al 3% da applicare sulla parte di reddito eccedente il predetto importo.

Tale contributo andrà determinato in sede di dichiarazione dei redditi e dovrà essere versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'IRPEF.

Difatti, il **Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze del 21.11.2011, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26.11.2011**, ha definito le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del D.L. n. 138/2011 sul contributo di solidarietà.

In particolare, tale neo Decreto ha adesso disposto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede l'importo di 300.000 euro;
- gli impiegati pubblici ed i pensionati dovranno pagare il contributo di solidarietà soltanto per i redditi annui superiori a 300mila euro, diversi da quelli già ridotti perché superiori a 90mila euro (in particolare, il contributo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010 e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione ex art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011);
- ai fini della determinazione dell'Irpef, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà stesso;
- il contributo di solidarietà andrà determinato in sede di dichiarazione dei redditi e, quindi, versato in unica soluzione unitamente al saldo Irpef;
- relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo di solidarietà verrà determinato dai sostituti d'imposta al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo sarà trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute;
- ai fini della determinazione dell'Irpef dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconoscerà la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà che verrà indicato nel CUD.

#### **Dipendenti pubblici e cd. pensionati d'oro**

Come è noto, gli impiegati pubblici ed i pensionati, con reddito complessivo annuo superiore a 90mila euro, sono già interessati dai due precedenti provvedimenti: Rispettivamente il D.L. n. 78/2010 (art. 9, comma 2) e il D.L. n. 98/2011 (art. 18, comma 22-bis).

In particolare, il citato Decreto Legge n. 78/2010 stabilisce che gli stipendi superiori ai 90mila euro lordi annui dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013, sono ridotti del 5% per la parte compresa tra i 90mila e i 150mila euro, e del 10% per la parte eccedente quest'ultimo limite.

Anche per i pensionati over 90mila euro, in base al suddetto D.L. 98/2011, l'assegno diminuisce con le stesse percentuali: Del 5% fino a 150mila euro, del 10% se si va oltre. Cambia, però, la decorrenza, che diventa 1 agosto 2011 - 31 dicembre 2014.

## **5) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): In G.U. il Decreto contenente misure attuative**

E' stato pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16.11.2011, il Decreto 10.11.2011**, che pone in essere le misure di attuazione del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di cui all'art. 38, comma 3-bis del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 2008.

Detto Decreto individua e disciplina le seguenti problematiche:

- L'assenza di modulistica da parte dello Sportello unico;
- l'assenza di un sistema di pagamento informatizzato;
- le modalità di pagamento dell'imposta di bollo;
- le modalità di rilascio della ricevuta;
- le attività svolte in delega dalla Camera di Commercio;
- le attività del Commissario ad acta;
- le procedure di emergenza e la gestione degli allegati voluminosi.

## **6) Riduzione acconto Irpef 2011: Decreto pubblicato in G.U.**

Così come preannunciato dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2011, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.11.2011**, al fine di del differimento del versamento del 17% dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25.11.2011**.

Come è ormai noto, la novità riguarda l'Irpef dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professione, e da dipendenti e pensionati che possiedono altri redditi oltre a

quelli derivanti da attività di lavoro dipendente e pensione.

Alla luce dell'intervento normativo, **l'acconto Irpef per il 2011**, da versare entro il prossimo 30 novembre, è passato, quindi, **dal 99% al 82%**. Il recupero della differenza (pari al 17%) è previsto in sede di versamento del saldo da effettuare a giugno 2012.

I contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% potranno fruire di un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso da utilizzare in compensazione mediante F24 (ex art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997).

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, invece, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto dovuto applicando la nuova percentuale dell'82%. Qualora sia già stato effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza applicare la suddetta riduzione, il sostituto d'imposta provvederà a restituire la maggior somma trattenuta attraverso la retribuzione del mese di dicembre.

### **Ridotto l'acconto Irpef anche per l'anno 2012**

Da notare, infine, che il neo D.P.C.M. 21.11.2011 prevede il parziale differimento del versamento dell'acconto Irpef anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali.

Pertanto, l'acconto Irpef che sarà dovuto nel 2012 scenderà dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.

### **7) Regime di affrancamento dell'avviamento: Assonime chiede la riapertura dei termini**

La Circolare Assonime n. 31 del 2011 analizza il provvedimento di attuazione del regime di affrancamento dell'avviamento e degli altri asset immateriali ricompresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo e risultanti dal bilancio consolidato del 2010.

Si tratta di disposizioni emanate in tempi assai ravvicinati rispetto alla scadenza prevista per il versamento dell'imposta sostitutiva; scadenza fissata per il **30 novembre 2011**.

Per questo motivo, a parere di Assonime, sarebbe auspicabile un differimento o una riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione.

**(Assonime, nota del 28.11.2011)**

### **8) Visite mediche domiciliari: Verbale informatico**

Le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari, rese note **dall'Inps con la circolare n. 150 del 28 novembre 2011**, consentiranno la disponibilità immediata dell'esito.

Al termine della visita, infatti, i medici di controllo - attraverso l'utilizzo di personal computer portatili di cui saranno dotati dall'Inps - redigeranno presso il domicilio del lavoratore un apposito "verbale informatico" che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'Istituto, in modo da renderlo immediatamente disponibile per le attività di competenza Inps e contestualmente accessibile al datore di lavoro per quanto riguarda l'esito.

I medici, inoltre, saranno dotati anche di un'apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

**(Inps, nota del 28.11.2011)**

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l